

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3019

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
(GAVA)

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982

Presentato il 5 luglio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. — La conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha adottato il 6 novembre 1982 a Nairobi la nuova convenzione internazionale delle telecomunicazioni, trattato intergovernativo che enuncia i principi fondamentali che regolano i rapporti internazionali nel settore delle telecomunicazioni, definisce gli scopi e la struttura dell'UIT e contiene le norme relative al funzionamento dei suoi organi (v. allegato).

La convenzione di Nairobi non differisce nelle linee fondamentali dalla convenzione precedente tuttora in vigore (Malaga - Torremolinos, 1973).

La convenzione si compone di un preambolo, 83 articoli e una formula finale.

La convenzione è divisa in due parti, la prima costituita dalle « disposizioni fondamentali » che hanno carattere di permanenza, la seconda dal « regolamento generale » contenente le disposizioni relative al funzionamento degli organi dell'Unione.

Alla convenzione sono annessi:

annesso I - Elenco dei paesi membri dell'UIT;

annesso II - Definizioni;

annesso III - Accordo UIT-ONU;

un protocollo finale contenente le riserve formulate da vari paesi;

7 protocolli addizionali riguardanti varie questioni e comprendenti disposizioni transitorie;

risoluzioni e raccomandazioni.

Per espresso richiamo dell'articolo 42 la convenzione è completata dai regolamenti amministrativi elencati dall'articolo 83:

- 1) Regolamento telegrafico;
- 2) Regolamento telefonico;
- 3) Regolamento delle radiocomunicazioni.

Detti regolamenti, che contengono norme di carattere tecnico-amministrativo, in base all'articolo 7 della convenzione sono approvati e revisionati dalle conferenze amministrative mondiali competenti dell'UIT.

2. — *Principali innovazioni introdotte nella convenzione di Nairobi.*

2.1. — *Obiettivi dell'UIT (articolo 4).* All'articolo 4 della convenzione che indica gli obiettivi fondamentali dell'Unione è stata introdotta una nuova voce (paragrafo 1-c) che include esplicitamente tra tali obiettivi quello di assicurare l'assistenza tecnica ai paesi in sviluppo, anche mediante la utilizzazione di proprie risorse finanziarie.

In conseguenza è stato altresì integrato il successivo articolo 15 «finanze dell'unione» per aggiungervi una nuova voce di spesa (paragrafo 1-c) relativa appunto alla cooperazione e assistenza tecnica.

Le modifiche in parola tendono in pratica a far gravare sul bilancio ordinario dell'UIT alcune spese derivanti da determinate forme di assistenza tecnica (risoluzioni n. 18 e 22 adottate dalla conferenza di Nairobi) e ad integrare l'assistenza già assicurata ai paesi in sviluppo con i fondi del PNUD (Programma per lo sviluppo dell'ONU) e, in misura ridotta, mediante un fondo speciale costituito da contributi volontari dei paesi membri.

2.2. — *Periodicità della conferenza di plenipotenziari (articolo 6).* La conferenza di plenipotenziari è normalmente convocata ogni 5 anni. All'articolo 6 (paragrafo 1) è stata aggiunta una disposizione che limita a 6 anni il periodo massimo che deve intercorrere tra una conferenza e la successiva.

2.3. — *Elezione dei direttori dei comitati consultivi internazionali (CCI) (articolo 6).* I direttori dei comitati consultivi internazionali (CCIR - CCITT), ora eletti dalle assemblee plenarie degli stessi comitati, a partire dal 1989 saranno eletti dalla conferenza di plenipotenziari. A tal fine è stato integrato l'articolo 6 (paragrafo 6-i) della convenzione concernente le attribuzioni ed i compiti della conferenza di plenipotenziari. Inoltre il protocollo addizionale VB contiene le disposizioni transitorie che prevedono la elezione dei direttori da parte delle assemblee plenarie dei CCI che si terranno prima della prossima conferenza di plenipotenziari prevista per il 1989.

2.4. — *Conferenze amministrative (articolo 7).* Un importante principio è stato introdotto all'articolo 7 paragrafo 2 della convenzione. Le conferenze dell'UIT, nell'adottare risoluzioni e decisioni, devono tener conto delle conseguenti ripercussioni finanziarie ed evitare di assumere decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti di spesa annuali fissati dalla conferenza di plenipotenziari.

2.5. — *Composizione del consiglio di amministrazione (articolo 8).* La conferenza di plenipotenziari ha deciso di portare il numero dei seggi del consiglio di amministrazione da 36 a 41.

La suddivisione dei seggi è quella sottoindicata:

regione A - America: 8 seggi (in precedenza 7);

regione B - Europa occidentale: 7 seggi;

regione C - Europa orientale e nord Asia: 4 seggi;

regione D - Africa: 11 seggi (in precedenza 9);

regione E - Asia e Australasia: 11 seggi (in precedenza 9).

L'Italia che è sempre stata membro del consiglio sin dalla sua costituzione (Atlantic City 1947) vi è stata riletta con 97 voti risultando quarta tra i paesi europei occidentali dietro Francia, Spagna e Svezia, ma precedendo la R.F. di Germania, la Svizzera ed il Regno Unito.

2.6. — *Eleggibilità a segretario generale e a vice-segretario generale (articolo 9)*. La convenzione di Malaga-Torremolinos 1973 non prevede limiti alla rieleggibilità a segretario generale e vice-segretario generale.

La conferenza ha modificato le disposizioni attuali limitando la rielegibilità del segretario e vice-segretario generale ad un solo mandato (articolo 9 paragrafo 2).

2.7. — *Sistema di contribuzione (articolo 15)*. Il sistema di contribuzione da parte dei membri alle spese dell'UIT è basato sulla libera scelta delle classi di contribuzione.

La conferenza di Nairobi ha deciso di introdurre un allargamento verso l'alto e verso il basso delle attuali classi di unità contributive previste all'articolo 15 della convenzione:

verso l'alto la classe di unità massima è stata fissata a 40 (contro le attuali 30) con la possibilità da parte dei membri di scegliere un numero di unità contributive superiore;

verso il basso la classe di unità minima è stata portata da 1/2 a 1/4 di unità e a una classe di 1/8 per i paesi meno sviluppati, classificati come tali dall'ONU per altri paesi con ridottissimo numero di abitanti che saranno individuati dal consiglio di amministrazione dell'UIT.

2.8. — *Lingue (articolo 16)*. È stata introdotta la lingua araba come sesta lingua ufficiale dell'unione in aggiunta al francese, inglese, spagnolo, russo e cinese, il numero delle lingue di lavoro è rimasto invariato (francese, inglese, spagnolo).

2.9. — *Unità monetaria (articolo 30)*. All'articolo 30 della convenzione è stata introdotta, accanto al franco-oro, l'unità monetaria del Fondo monetario internazionale (DTS - Diritto speciale di prelievo) quale unità utilizzata dai paesi membri per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione per la redazione e lo scambio delle relative contabilità internazionali.

Per quanto riguarda il franco oro è stata eliminata dall'articolo 30 la definizione del peso e del titolo in oro di tale unità.

In attesa che la conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica — programmata per il 1988 — fissi le regole di applicazione delle suddette unità monetarie, con apposita risoluzione, adottata su proposta dell'Italia, la conferenza di Nairobi ha stabilito che il rapporto di conversione tra DTS e franco-oro sarà quello previsto dalla pertinente raccomandazione del CCITT (Raccomandazione D 195: 1 D.T.S. = 3,061 Franchi-oro).

2.10. — *Responsabilità finanziarie delle conferenze amministrative e delle assemblee plenarie del CCI (articolo 80)*. La conferenza ha introdotto un nuovo articolo 80 che si inquadra tra le disposizioni adottate al fine di contenere le spese dell'Unione. Tale articolo prevede che prima di adottare proposte aventi incidenze finanziarie le conferenze amministrative e le assemblee plenarie dei comitati consultivi internazionali devono tener conto delle previsioni di bilancio dell'Unione ed assicurare che le proposte non comportino spese superiori agli stanziamenti di cui il consiglio di amministrazione può disporre.

Le decisioni delle conferenze o assemblee plenarie eventualmente adottate in contrasto alle disposizioni in parola non potranno aver seguito.

3. — *Protocollo finale*.

Contiene le riserve formulate da vari paesi tra i quali l'Italia.

All'atto della firma della convenzione l'Italia ha presentato la riserva n. 17 con la quale dichiara:

a) che il Governo italiano non può accettare alcuna conseguenza finanziaria derivante dalle riserve degli altri paesi;

b) di riservare al Governo italiano la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere i propri interessi nei riguardi dei membri dell'Unione che non rispettino la convenzione.

Tale riserva è analoga a quella figurante con il n. XXVI nel protocollo finale allegato all'attuale convenzione di Malaga-Torremolinos 1973.

Inoltre l'Italia, insieme a numerosi paesi del mondo occidentale, ha formulato la riserva n. 104 nei riguardi di una dichiarazione dei paesi tropicali che rivendicano la sovranità nazionale sull'orbita dei satelliti geostazionari.

4. — *Protocolli addizionali.*

4.1. — *Protocollo addizionale I - Spese dell'Unione per il periodo dal 1983 al 1989.* Nel protocollo addizionale sono fissati i *plafonds* di spesa per il periodo 1983-1989 che il consiglio di amministrazione dovrà rispettare nello stabilire il bilancio annuale di previsione dell'UIT.

Nello stesso protocollo sono altresì indicati i limiti di spesa annuali per le conferenze e riunioni dell'unione.

Le spese per la partecipazione dell'Italia all'UIT sono sostenute dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e fanno carico al capitolo 461 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

4.2. — *Protocollo addizionale II.* Il protocollo addizionale II riguarda la procedura relativa alla scelta della classe di contribuzione da parte dei membri dell'Unione.

L'Italia ha confermato l'attuale classe di contribuzione di 10 unità.

4.3. — *Protocollo addizionale III.* Riguarda alcuni aspetti dell'applicazione della convenzione nel quadro dell'ONU.

4.4. — *Protocollo addizionale IV.* Fissa la data di entrata in funzione del segretario generale dell'UIT (1° gennaio 1983).

4.5. — *Protocollo addizionale V.* Fissa la data di entrata in funzione dei membri dell'IFRB (1° maggio 1983).

4.6. — *Protocollo addizionale VI.* Contiene disposizioni relative alla elezione dei direttori dei comitati consultivi internazionali.

4.7. — *Protocollo addizionale VII.* Contiene disposizioni transitorie.

4.8. — *Protocollo addizionale facoltativo.* Contiene le disposizioni relative alla composizione delle controversie.

5. — *Entrata in vigore della convenzione.*

La convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1984.

6. — Ai fini di una migliore comprensione della convenzione in esame si traccia un succinto quadro della struttura e del funzionamento dell'UIT.

L'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

L'UIT è l'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni.

È stata fondata a Parigi nel 1965, ha sede a Ginevra e conta 158 paesi membri tra cui l'Italia.

L'UIT si propone di mantenere ed estendere la collaborazione internazionale per il miglioramento e l'impiego razionale dei mezzi di telecomunicazione, di favorire lo sviluppo di tali mezzi e di generalizzarne l'uso da parte del pubblico.

L'Unione incoraggia inoltre la cooperazione internazionale al fine di assicurare l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.

L'Unione è composta dai seguenti organi:

- la conferenza di plenipotenziari;
- le conferenze amministrative;
- il consiglio di amministrazione;

gli organismi permanenti qui di seguito indicati:

- a) il segretario generale;
- b) il comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB);
- c) il comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR);
- d) il comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT).

Conferenza di plenipotenziari.

È il supremo organo dell'Unione.

Si riunisce normalmente ogni cinque anni ed ha essenzialmente i seguenti compiti:

determina i principi di politica generale;

esamina il rapporto del consiglio di amministrazione sull'attività dell'UIT;

stabilisce le basi del bilancio dell'Unione e i limiti di spesa;

revisiona la convenzione e conclude accordi internazionali fra l'Unione stessa e le altre organizzazioni internazionali;

elegge i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale, il quinto segretario, i membri del comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB) e i direttori dei comitati consultivi internazionali (CCIR - CCITT).

Conferenze amministrative.

Possono essere mondiali e regionali e sono normalmente convocate per trattare questioni particolari di telecomunicazioni.

Le conferenze amministrative mondiali possono effettuare la revisione totale o parziale dei regolamenti amministrativi (regolamento telegrafico telefonico delle radiocomunicazioni e addizionale delle radiocomunicazioni). Tali regolamenti sono destinati ad assicurare l'esercizio e lo sviluppo dei servizi internazionali di telecomunicazioni.

Consiglio di amministrazione.

È composto di 41 membri eletti dalla conferenza di plenipotenziari sulla base di un'equa ripartizione geografica.

Il consiglio si riunisce annualmente.

Il consiglio è incaricato di adottare tutte quelle misure atte a facilitare l'applicazione da parte dei membri dell'Unione delle disposizioni della convenzione, dei regolamenti amministrativi, delle decisioni della conferenza di plenipotenziari e di tutte le decisioni di altre conferenze e riunioni dell'Unione. Il consiglio assicura inoltre un efficace coordinamento delle attività dell'Unione ed esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti.

Organismi permanenti dell'UIT.

Il funzionamento dell'Unione è assicurato dai 4 organismi permanenti.

Segretariato generale.

Comprende il personale preposto ai servizi amministrativi, agli affari generali e alla cooperazione tecnica.

È diretto dal segretario generale assistito da un vice-segretario generale.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'UIT ed è responsabile verso il consiglio di amministrazione per tutti gli aspetti amministrativi e finanziari dell'attività dell'unione. Egli coordina le attività degli organismi permanenti con la consulenza e l'assistenza di un « Comitato di coordinamento ».

Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB).

I compiti più importanti del comitato consistono:

nell'effettuare una iscrizione e registrazione metodica delle assegnazioni di frequenze fatte dai paesi al fine di assicurarne il riconoscimento internazionale ufficiale;

nell'effettuare, nelle stesse condizioni e con medesimo scopo, un'iscrizione me-

todica delle posizioni assegnate dai paesi ai satelliti geostazionari;

nel fornire pareri ai membri in vista dell'impiego del numero più grande possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono prodursi delle interferenze nocive come pure in vista di un'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari.

Il comitato internazionale di registrazione delle frequenze è composto di cinque membri indipendenti designati dalla conferenza di plenipotenziari in modo da assicurare una equa ripartizione geografica.

I membri del comitato eleggono ogni anno tra loro un presidente e un vicepresidente. Essi sono assistiti da un segretario specializzato.

Comitati consultivi internazionali (CCI).

Nel quadro dell'Unione operano, con compiti di importanza essenziale, due comitati tecnici internazionali (CCI): il comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR) e il comitato consultivo internazionale telegrafico (CCITT). Si tratta dei massimi organi tecnici internazionali che svolgono funzioni di propulsione e di guida nel processo di perfezionamento e di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni mondiali.

Il primo comitato effettua studi ed emette pareri su questioni tecniche e di esercizio che riguardano specificatamente le radiocomunicazioni.

Il secondo effettua studi ed emette pareri su questioni tecniche, di esercizio e tariffarie relative a tutti gli altri servizi di telecomunicazione (telegrafia, telefonia, telex, trasmissione dati, nuovi servizi ecc.).

I pareri dei predetti comitati hanno una grande importanza per le amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, le compagnie private riconosciute di servizi pubblici di telecomunicazioni, le industrie del settore come pure per gli

ambienti scientifici e tecnici di tutto il mondo interessati alle telecomunicazioni.

Il CCIR e il CCITT sono strutturati in un certo numero di commissioni di studio ciascuna competente per un settore particolare e formate da esperti dei differenti paesi.

Ogni comitato consultivo internazionale è diretto da un direttore che è assistito da un segretario specializzato.

Finanze dell'UIT.

Le spese dell'Unione si suddividono in spese ordinarie e spese straordinarie. Le spese ordinarie sono costituite dagli oneri necessari per il funzionamento dei vari organi dell'UIT e cioè del consiglio di amministrazione, del segretario generale, dei segretariati dell'IFRB e dei due comitati consultivi internazionali (CCIR e CCITT), dei laboratori e installazioni tecniche e dell'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.

Le spese straordinarie comprendono tutte le spese relative alle conferenze e alle riunioni che si tengono sotto l'egida dell'UIT comprese le riunioni delle commissioni di studio e le assemblee plenarie dei comitati consultivi internazionali.

Tutte le spese dell'Unione sono coperte mediante contribuzione dei membri. L'importo di tali contribuzioni è determinato in funzione del numero di unità contributive corrispondenti alla classe di contribuzione scelta liberamente da ciascun membro tra quelle indicate nella convenzione.

L'Italia è iscritta alla classe di contribuzione di 10 unità.

L'ammontare dell'unità contributiva viene determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'UIT.

Alla contribuzione italiana valutata in lire 1.900.000.000 per il 1985, in lire 2.100.000.000 per il 1986 e in lire 2.300.000.000 per il 1987, si provvede a carico del capitolo 461 dello stato di previsione del Ministero delle poste e telecomunicazioni per i corrispondenti esercizi finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con protocollo finale, protocolli addizionali, protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della convenzione.

ART. 3.

All'onere derivante dalla quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, così come determinata negli atti internazionali di cui all'articolo 1, valutato in lire 1.900.000.000 per l'anno 1985, in lire 2.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 461 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PAGINA BIANCA